



Lo straniero a scuola

Introduzione

- Straniero - Nemico – negazione dei diritti
- Ospitalità
- *Ius gentium*
- Principio di reciprocità
- Non discriminazione

Problemi definitivi

Stranieri -> diverse categorie di persone

- Coloro i quali non hanno alcuna cittadinanza (apolidi);
- Cittadini di un paese UE;
- Cittadini extra – Ue regolari e non
- Chi si trova in Italia per motivi di turismo
- I richiedenti asilo
- I richiedenti lo status di protezione internazionale

Accordo di Schengen (14.1.85) è straniero colui che non è cittadino di uno stato membro delle Comunità Europee

Straniero è chi non ha la cittadinanza del paese in cui vive

Le dimensioni del fenomeno

Nell'a.s. 2016-2017 (dati aggiornati al 31 agosto 2017) – edito dal MIUR a marzo 2018 –, gli studenti stranieri presenti in Italia sono stati circa **826.000 (9,4% dell'intera popolazione scolastica)**, con un aumento di oltre 11.000 unità rispetto all'a.s. 2015/2016.

Secondo il Focus del MIUR: *La costante flessione degli studenti con cittadinanza italiana, diminuiti nell'ultimo quinquennio di quasi 241 mila unità, fa sì comunque che continui ad aumentare l'incidenza degli studenti di origine migratoria sul totale, passata da 9,2% a 9,4%. Se ne deduce che siano proprio gli studenti con cittadinanza non italiana il fattore tuttora dinamico del sistema scolastico italiano*

La rilevanza del fenomeno

- Modalità di erogazione del servizio scolastico;
- Valutazione del rendimento dello studente
- Disciplina
- Assolvimento dell'obbligo di vigilanza, uscita autonoma da scuola

Riferimenti normativi

- **Artt. 2,3,10, 34 Costituzione**
- **Art. 2 protocollo addizionale alla C.E.D.U. –Parigi, 20.3.1952**
- **Art.18 T.F.U.E.**
- **Artt. 2 e 38 del D.Lgs 25.7.1998, n.286**
- **Art. 45 del D.P.R. 31.8.1999, n.394**
- **Art.26 D.Lgs n.251/2007**

PRASSI AMMINISTRATIVA

- **C.M. n.2/2010;**
- **Linee Guida nota Miur 19.2.2014, n.4233**
- **C.M. n.18902/2018**

La tutela dello straniero: art.10 Cost.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (comma 2)

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (comma 3).

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato **senza nessuna discriminazione**, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. (**art.14 C.E.D.U.**).

I principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza

Solidarietà: riconoscimento dei diritti inviolabili dell'**uomo**, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (art.2)

Uguaglianza (non discriminazione). Uguaglianza formale dei **cittadini** (art.3, comma 1) – Uguaglianza sostanziale dei **cittadini** (art.3, comma 2).

Corte Cost.: l'art.3 Cost. non va considerato in modo isolato, ma in stretta connessione con l'art.2 Cost.: i diritti fondamentali vanno riconosciuti anche allo straniero.

Il principio di non discriminazione

Art.18 T.F.U.E.: Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Art.14 C.E.D.U.: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

...ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica (art.43 D.Lgs n.286/1998).

Art.2 Prot. Aggiuntivo C.E.D.U. 20.3.52

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Diritti e doveri dello straniero (art.2 D.Lgs n.286/1998)

- ① *Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i **diritti fondamentali** della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.*
- ② *Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. (...)*
- ③ *La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, (..), garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie **parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.***

Diritti e doveri dello straniero (art.2 D.Lgs n.286/1998) segue...

④ *Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.*

⑤ *Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge*

⑥ *(..).*

Art.26 D.Lgs n.251/2007

rifugiati e titolari della protezione sussidiaria

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione

Diritto all'istruzione (art.38 D.Lgs n.286/1998)

- ① *I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.*
- ② *L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.*
- ③ *La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.*

Compiti delle istituzioni scolastiche (art.38, co.5, D.Lgs n.286/1998)

Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

- a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;*
- b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;*
- c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;*
- d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;*
- e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.*

Art.45 D.P.R. 31.8.1999, n.394 (co.1)

- a) I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno **diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione** in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
- b) Essi sono **soggetti all'obbligo scolastico** secondo le disposizioni vigenti in materia.
- c) **L'iscrizione** dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.
- d) L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
- e) **I minori stranieri privi di documentazione anagrafica** ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono **iscritti con riserva**.

Art.45 D.P.R. 31.8.1999, n.394 (co.2)

L'iscrizione con riserva:

- non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
- In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
- **I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica.**

Art.45 D.P.R. 31.8.1999, n.394 (co.2) segue

Il collegio dei docenti può deliberare l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) **dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;**
- b) **dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di preparazione dell'alunno;**
- c) **del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;**
- d) **del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.**

Art.45 D.P.R. 31.8.1999, n.394 (co.3)

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.

La ripartizione e' effettuata **evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti **predominante** la presenza di alunni stranieri.**

Circolare MIUR Dip. Istruzione – Direz Gen. Ord. Scolastici e Autonomia Scolastica, 8 gennaio 2010, n.2 prot. 101/R.U.U.

Declinazione del diritto all'istruzione dello studente non avente la cittadinanza italiana

Circolare MIUR Dip. Istruzione – Direz Gen. Ord. Scolastici e Autonomia Scolastica, 8 gennaio 2010, n.2 prot. 101/R.U.U.



Va garantito non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalla diversità linguistica e culturale.

La limitazione quantitativa nella formazione delle classi

Circolare MIUR Dip. Istruzione – Direz Gen. Ord. Scolastici e Autonomia Scolastica, 8 gennaio 2010, n.2 prot. 101/R.U.U.



*La scuola non può certo rinunciare alla sua priorità fondamentale, che è appunto quella di perseguire con ogni possibile efficacia e responsabilità una istruzione di qualità. E in merito è **indubbio che classi formate da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei** – siano essi italiani o stranieri – possono tradursi in un oggettivo fattore di rischio di parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni coinvolti in tali situazioni.*

Le motivazioni sono di natura tecnica, non etnica...


Circolare MIUR Dip. Istruzione – Direz Gen. Ord. Scolastici e Autonomia Scolastica, 8 gennaio 2010, n.2 prot. 101/R.U.U.



*le rilevazioni degli apprendimenti per l'a.s. 2008-2009 nella scuola primaria evidenziano come **i differenziali dei risultati** tra studenti del nostro Paese e studenti immigrati **siano particolarmente pronunciati soprattutto in italiano** e soprattutto nelle scuole del Centro-Nord, dove appunto la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è decisamente più marcata (dati INVALSI).*

Le Linee Guida MIUR del 2014

Nota MIUR 19.2.2014, n.4233



*In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in rete di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali, avendo come riferimento normativo l'art.7 del D.P.R. 275/1999. ... **favorire l'eterogeneità delle cittadinanze nelle composizione delle classi ...***

Distribuzione degli alunni non italiani tra le scuole e formazione delle classi

Circolare MIUR Dip. Istruzione – Direz Gen. Ord. Scolastici e Autonomia Scolastica, 8 gennaio 2010, n.2 prot. 101/R.U.U.

Occorre fissare dei limiti massimi di presenza nelle classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana.

Criteri di carattere organizzativo:

- 1. di norma non eccedere il 30% del totale degli iscritti;**
- 2. limite introdotto gradualmente a decorrere dall'a.s. 2010/2011;**
- 3. la padronanza delle competenze linguistiche è un sub criterio che legittima, da parte del D.G. dell'U.S.R. l'innalzamento o la riduzione del limite.**

Ruolo degli Uffici Scolastici Regionali

Per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e intese tra scuole e enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni di alunni stranieri, coinvolgendo prefetture, province e comuni

**Linee Guida per l'accoglienza e l'iscrizione degli alunni stranieri.
MIUR, 2014**

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa e costituiscono il frutto di una riflessione personale sull'argomento.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Grazie per la comprensione.

Lorenzo Capaldo